



CONTRAENTE

Università di Pavia
Corso Strada Nuova, 65
27100 Pavia
Partita IVA: 00462870189
Codice Fiscale: 80007270186

EFFETTO:	dalle ore 24 del	31/12/2025
SCADENZA PRIMA RATA:	alle ore 24 del	31/12/2030
SCADENZA RATE SUCCESSIVE:	alle ore 24 del	31 dicembre di ogni anno
SCADENZA DEFINITIVA:	alle ore 24 del	31/12/2030

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

SOMMARIO

SCHEDA DI POLIZZA.....	4
DEFINIZIONI [DEF].....	5
ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE.....	7
Attività e caratteristiche del rischio	7
Conteggio del Premio	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA].....	8
ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA.....	8
ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE.....	8
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE.....	8
ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO.....	9
ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO.....	9
ART. 7 RECESSO.....	10
ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO.....	10
ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO.....	10
ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	10
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI.....	10
ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	11
ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER.....	11
ART. 14 ONERI FISCALI.....	11
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	12
ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO.....	12
ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	12
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI.....	12
ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA.....	12
ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI.....	12
ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA.....	13
ART. 23 TRADUZIONE DELLA POLIZZA.....	13
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	14
ART. 24 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO.....	14
ART. 25 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI.....	14

ART. 26 GESTIONE FRANCHIGIA.....	14
ART. 27 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO.....	15
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	16
ART. 28 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.).....	16
ART. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).....	16
ART. 30 MALATTIE PROFESSIONALI.....	16
ART. 31 BUONA FEDE INAIL.....	17
ART. 32 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL.....	17
ART. 33 QUALIFICA DI TERZO.....	17
ART. 34 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE.....	17
ART. 35 RINUNCIA ALLA RIVALSA.....	19
ART. 36 ESTENSIONE TERRITORIALE.....	19
ART. 37 ESCLUSIONI.....	19
ART. 38 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA.....	20
ART. 39 RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO.....	23
MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE e SCOPERTI.....	24
MASSIMALI.....	24
LIMITI DI RISARCIMENTO.....	24
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI.....	25

SCHEDA DI POLIZZA**NUMERO DI POLIZZA****CONTRAENTE**

Università di Pavia

SEDE LEGALE

Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.

Codice Fiscale: 80007270186

Partita IVA: 00462870189

ATTIVITÀ SVOLTA**DURATA DI POLIZZA**

Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2025

Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2030

PRIMO PERIODO DI ASSICURAZIONE

dalle ore 24 del 31.12.2025 alle ore 24 del 31.12.2026

RATE SUCCESSIVE

Annuali dal 31.12.2026

PREMIO IMPONIBILE ANNUO

€ 27.239,26

IMPOSTE

€ 6.060,76

PREMIO LORDO ANNUO

€ 33.300,00

FRAZIONAMENTO

Annuale

BROKER – INTERMEDIARIO

il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione

CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società ... è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla **SCHEDA DI POLIZZA** riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	l'Università degli studi di Pavia (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, tra cui gli Assicurati aggiuntivi di polizza
Società/ Assicuratore	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sinistro in serie	Tutti i Danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli Danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i Danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso
Danno	Il pregiudizio di natura patrimoniale e non patrimoniale addebitato all'assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali (intendendosi come tali anche la lesione

	del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica) o danni a cose.
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Prestatori d'Opera	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente, nell'esercizio dell'attività assicurata, indicate qui di seguito: 1) Personale dipendente dell'Assicurato, nonché tutti gli altri soggetti per i quali sussista in capo all'Assicurato l'obbligo di assicurazione INAIL o per i quali l'Assicurato provveda volontariamente, ove previsto, all'assicurazione INAIL; 2) Persone per le quali l'obbligo di assicurazione INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato; 3) Persone per le quali non vige l'obbligo di assicurazione INAIL.
Retribuzione annue Lorde	Tutto quanto, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali, i dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle prestazioni (ad esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo), nonché i compensi agli Amministratori.
Terrorismo	atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

ATTIVITÀ, CARATTERISTICHE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio in più sedi, nonché presso terzi, di tutte le attività che istituzionalmente o meno competono all'Ente Assicurato, dallo stesso esercitate per legge, regolamenti o atti in genere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future.

Si intendono comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è altresì operante per tutte le attività che possono essere svolte mediante partecipazione ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'assicurato per Legge, regolamenti, o atti in genere, compresi provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari, ordinarie, straordinarie e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio viene conteggiato sul Fatturato e non è soggetto a regolazione del premio - "forma flat" contrattuale.

Contraente	Retribuzioni annue lorde 2024*	Tasso annuo lordo pro mille	Premio annuo lordo
Università degli studi di Pavia	€ 113.843.785,80	0,292506084	€ 33.300,00

* Parametro indicativo per il solo conteggio del premio: il dato si intende aggiornato all'annualità 2024.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 per un periodo massimo di 6 mesi e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 20 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'allegato II.14.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 2 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 2 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio

- riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 2 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, congruaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e cioè al variare dell'indice ISTAT FOI in misura superiore al 15% una parte decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, e degli articoli 10 comma 2 e 11 comma 5 dell'Allegato II.2 bis la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il Contraente monitora l'andamento dell'indice ISTAT FOI con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice stesso. Ai fini del calcolo della variazione del rischio si utilizza l'indice ISTAT FOI disponibile al momento della rilevazione della variazione e quello corrispondente al mese di aggiudicazione dell'appalto.

La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 3 mesi, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla parte ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO (NON OPERANTE)

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 6 mesi.

In tal caso la Compagnia, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta comunque inteso che la facoltà di recesso non potrà essere esercitata nei primi 6 mesi dalla data di effetto della presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Resta inteso tra le Parti che al Broker di cui l'Associato si avvale è affidata la gestione e l'esecuzione della

presente polizza.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente il Foro di Pavia.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni

contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 23 TRADUZIONE DELLA POLIZZA

La Società si impegna a consegnare al Contraente una traduzione in inglese della polizza, conforme alla versione in italiano che sarà comunque prevalente.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 24 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società, unitamente al broker, concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

ART. 25 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del Danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

In caso di procedimento penale, è facoltà dell'Assicuratore nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'Assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del Danno a norma delle condizioni contrattuali, come descritti all'Art. "Gestione in franchigia".

ART. 26 GESTIONE FRANCHIGIA

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata A/R o PEC – possibilmente anticipato via posta elettronica - l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e l'indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro

- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 27 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker, alle scadenze semestrali di ogni anno e a richiesta del Contraente stesso, i tabulati contenente i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/Danno;

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data sopra indicata, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 28 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi gli studenti.

ART. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs n. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.Lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

ART. 30 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 48 mesi dalla data di effetto del contratto.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

A. per più Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

B. per più Danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

c) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto

Le presenti esclusioni di cui al punto 2) cessano di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

ART. 31 BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto all'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

ART. 32 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

ART. 33 QUALIFICA DI TERZO

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti, dipendenti non Inail e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio (comprese le malattie professionali), sempre che sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.; i medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

ART. 34 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale derivante anche da colpa grave dei seguenti soggetti che rivestono altresì la qualifica di Assicurati:

- di tutti i dipendenti, nonché dei lavoratori parasubordinati e delle persone della cui opera, anche volontaria, la Contraente si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- dei Dirigenti, Quadri e Operai del Contraente nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
- dei membri del Consiglio di Amministrazione Contraente e del Senato Accademico, nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ateneo, funzioni di rappresentanza;
- del Rettore, dei Prorettori e dei Delegati del Rettore;
- del personale docente (supplenti e professori a contratto inclusi), del personale medico e dei ricercatori, di qualunque categoria (compresa l'attività didattica, di ricerca o di sperimentazione, svolta anche presso ospedali, cliniche e laboratori medici), anche per fatto degli studenti. Si intende in ogni caso esclusa la responsabilità professionale medica;
- dei tirocinanti (studenti e laureati) impegnati in attività di tirocinio didattico, formativo e di orientamento compreso il tirocinio obbligatorio post-laurea ed il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione);
- dei titolari di borse di studio per attività di ricerca post-laurea;
- del personale dell'Ateneo cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- del personale dell'Ateneo cui siano attribuiti incarichi per le mansioni di cui al TU 152/2006;
- del personale cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., per danni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. in relazione al trattamento di dati personali, comuni e/o sensibili;
- degli utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dall'Università;
- degli studenti (, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, frequentatori dei master e dei corsi di perfezionamento, dei contrattisti, dei laureati frequentatori, dei titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca e dei titolari di borse di studio per giovani promettenti, dei borsisti, dei frequentatori di tirocini curricolari ed extra-curricolari (compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di Stato), dei dottori di ricerca, degli studiosi, dei cultori della materia, dei partecipanti a tutti i corsi di laurea, ai dottorati di ricerca, master di primo e secondo livello, dei laureati iscritti alle scuole di specialità (specializzandi),
- dei iscritti, in corso e fuori corso, anche a tempo parziale, a tutti i corsi di studio (di I, II livello e ciclo unico) e a corsi singoli:
- dei iscritti a programmi o percorsi di formazione anche internazionali di qualunque livello, anche post-laurea (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Erasmus, Percorsi formazione insegnanti, Foundation Year, Marco Polo/Turandot, CICOPS, etc.), corsi di studio internazionali (doppi titoli o titoli congiunti) per il periodo di svolgimento di attività formativa presso l'Università di Pavia;
- di tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione afferenti a tutti i Dipartimenti comprese le scuole afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'attività svolta sia in Italia che all'estero, compresi i partecipanti ai programmi di mobilità in Paesi europei ed extra-europei, nell'ambito CE e delle convenzioni siglate dall'Ateneo con istituzioni partners. Si intende in ogni caso esclusa la responsabilità professionale medica dei medici in formazione specialistica (specializzandi);
- degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Pavia e coloro che sono in attesa di discutere l'esame finale;
- Assegnisti/e di ricerca dell'Università di Pavia;

- iscritti al corso di preparazione all'esame di stato, ai corsi di perfezionamento e master;
- Studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91;
- dei volontari del servizio civile assegnati ai Contraenti;
- delle organizzazioni di volontariato in genere;
- degli appaltatori, dei subappaltatori e dei loro dipendenti che operano nell'ambito dei Contraenti.
- dei soggetti coinvolti in accordi di collaborazione culturale e scientifica con altre Università anche straniere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti e ricercatori; studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca; studenti frequentanti corsi, tirocinanti, specializzandi o soggetti coinvolti in altre attività formative; personale tecnico amministrativo.
- dei frequentatori volontari con autorizzazioni dell'Ateneo e/o incarichi professionali presso l'Ateneo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: professionisti incaricati, collaboratori a vario titolo etc.);
- dei Visiting Professor, dei Visiting Student e dei Visiting PHD Student;

Tutte le suddette persone sono considerate anche terze tra di loro.

La presente estensione di garanzia è prestata alle condizioni e per i massimali convenuti per l'assicurazione RCT per danni a terzi e per l'assicurazione RCO per danni a prestatori di lavoro.

Tali massimali RCT e RCO rappresentano - anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o tra di loro - il limite massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro.

Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dagli studenti, dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, etc.

È escluso ogni danno riconducibile a responsabilità professionali e ad ogni tipo di attività medica e/o sanitaria.

ART. 35 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, fatto sempre salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

ART. 36 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione RCT e RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

ART. 37 ESCLUSIONI

A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i Danni:

- a) da furto, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. *Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore di proprietà della contraente, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. *Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. *Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. *Precisazioni ed estensioni di garanzia* che prevale rispetto all'esclusione che precede;

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i Danni:

- a) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc..)
- c) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- d) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- e) i Danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- f) I Danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- g) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE;
- h) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a Danni a persone e/o cose;
- i) Derivanti da malpractice medica e infermieristica;
- j) Derivanti da mobbing, abusi e molestie sessuali;
- k) Derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- l) a natanti in acqua nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore";
- m) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
- n) danni derivanti direttamente o indirettamente da trasporto di persone su ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee a impianto fisso.

Sono inoltre esclusi i danni

- o) causati da violazione di sistemi informatici (cyber risk), fatto salvo che non provochino danni fisici e/o materiali;
- p) causati da pandemia (compreso Covid-19 e/o sue mutazioni e/o variazioni) riconosciute come tali dall'OMS o da altra autorità competente in sanità pubblica.

Esclusione Territoriale

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;
- in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo,

partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia.

ART. 38 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

• **Proprietà e conduzione di fabbricati, macchinari, attrezzature, apparecchiature e come di seguito specificato**

✓ Per i Danni derivanti dalla proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi, per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
- civili abitazioni, uffici;
- attività rurali;
- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci

✓ Per i Danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di macchinari, macchine operatrici in genere, mezzi agricoli non immatricolati al PRA che circolano solo in aree private, impianti, attrezzature, apparecchiature.

✓ Per i Danni derivanti dall'esistenza ed esercizio di laboratori chimici, biotecnologici, farmacologici, clinici, di ricerca, di sperimentazione

✓ Per i danni derivanti da proprietà ed uso a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico e terapeutico, compresi apparecchi a raggi x, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature simili.

La garanzia è operante anche quando detti beni sono messi a disposizione di terzi.

• **Responsabile della sicurezza e salute sul lavoro ex Dlgs. 81/2008;**

in relazione alla qualifica di "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri Dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia comprende quindi la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;

• **Committenza di lavori, servizi ed attività a terzi ai sensi dell'art. 2049 del CC**

ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle imprese appaltatrici e/o alle imprese alle quali sia affidata la gestione di qualsiasi attività, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

• **Cose in consegna e custodia e danni ai locali e attrezzature di terzi**

per Danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate o detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, esclusi i Danni causati da furto salvo quanto di seguito specificato;

• **Inquinamento accidentale**

per i Danni da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di macchinari, impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato, nel limite di quanto previsto all' *Art. Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti*;

- **Danni da incendio**

per Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

- **Danni da furto**

per Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere;

- **Da Animali**

Per Danni da detenzione custodia di animali, per ragioni attinenti alle attività istituzionali; ove questa attività fosse affidata a Terzi, la garanzia opererà per la committenza;

- **Danni a veicoli di dipendenti e di terzi**

dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i Danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti o di terzi;

- **Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori**

per Danni ai locali e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i Danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;

- **Danni a mezzi scarico e scarico**

per Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;

- **Danni a condutture e impianti sotterranei**

per Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i Danni da interruzione di attività;

- **Danni da cedimento e franamento del terreno**

per Danni da cedimento o franamento del terreno, purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi ed altre tecniche sostitutive. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni Danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche

- **Danni da lavori edili e manutenzione**

da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- **Danni da scavo, posa e reinterro**

per i Da danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. nni ad essi conseguenti;

- **Committenza auto**

ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

- **impiego a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l'elettroterapia**

per danni da impiego a scopi diagnostici o terapeutici, di ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l'elettroterapia;

- **smercio cibi e bevande, gestione mense**

per danni da proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza;

- **servizio di vigilanza**

per danni riconducibili al servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

- **danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi**

per Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il Danno materiale;

- **partecipazione ed organizzazione di corsi, esposizioni, convegni, manifestazioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo**

da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio:

- ✓ Attività promozionali e pubblicitarie, compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni;
- ✓ Attività sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche;
- ✓ Organizzazione e patrocinio di congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili
- ✓ Partecipazione a congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili

Tutto quanto sopra si intende sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i Danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni, sia durante le fasi di montaggio, smontaggio e allestimento.

- **corsi di formazione e/o aggiornamento professionale**

organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati da studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti.

- **attività dei CRAL**

organizzazione di attività sportive e ricreative in genere, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità giuridica.

- **viaggi didattici**

viaggi organizzati dall'Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.

- **proprietà o gestione o committenza di distributori di bevande e simili**

dalla proprietà o gestione o committenza di distributori automatici di bevande e simili ubicati negli spazi, anche di terzi, dove viene svolta l'attività della Contraente

- **uso di mezzi non a motore**

dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale ed in generale di veicoli non iscritti al P.R.A.;

- **attività di inserimento sociale**

premesso che l'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di terzi, attraverso progetti di attività riabilitativa, la presente polizza copre la responsabilità civile personale di dette persone, con l'esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature

sulle quali vengono svolti i lavori.

• ***servizio di infermeria e primo soccorso***

la responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e primo soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale parasanitario;

ART. 39 RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- ✓ Danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
- ✓ Danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- ✓ multe, penalità, Danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi Danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di Danni compensativi;
- ✓ Danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato Danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro.

MASSIMALI – LIMITI DI RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Premesso che tutti i massimali e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

I valori sono espressi in **Euro**.

MASSIMALI

Garanzie	Massimale Assicurato (€UR)
Responsabilità civile Terzi - R.C.T.	20.000.000 per sinistro
Responsabilità Civile Dipendenti e/o Prestatori di Lavoro - R.C.O.	7.500.000 per sinistro
Massimale Aggregato	25.000.000 per periodo assicurativo

L'esposizione massima della Società per periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di € 15.000.000,00 indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.

LIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzie	Limite di risarcimento (€UR)
Malattie professionali	Il massimale RCO
Cose in consegna e custodia	100.000 per sinistro/anno
Inquinamento accidentale	1.500.000 per sinistro/anno
Danni da incendio	1.000.000 per sinistro/anno
Danni da furto	5.000 per danneggiato con il massimo di 250.000 per anno
Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi	150.000 per sinistro/anno
Danni a mezzi sotto carico e scarico	150.000 per sinistro/anno
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori	80.000 per sinistro/anno
Danni a condutture e impianti sotterranei	250.000 per sinistro/anno
Danni da cedimento e franamento del terreno	250.000 per sinistro/anno
Smercio cibi e bevande	1.000.000 per sinistro/anno

Danni da interruzione di attività di terzi	3.000.000 per sinistro/anno
Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio	3.000.000 per sinistro/anno

FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, dell'importo indicato a titolo di franchigia/scoperto.

FRANCHIGIE FRONTALI		
Garanzia	Scoperto	Franchigia (€UR)
RC TERZI		€ 1.000
RC Dipendenti e prestatori di lavoro		Non prevista

Con le eccezioni in appresso indicate:

Garanzia	Scoperto	Franchigia (€UR)
Cose in consegna e custodia		€ 250 per sinistro
Inquinamento accidentale	10 % minimo € 2.500 per sinistro	
Danni da incendio		€ 500 per sinistro
Danni da furto		€ 500 per sinistro
Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi		€ 150 per sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico		€ 150 per sinistro
Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori		€ 500 per sinistro
Danni a condutture e impianti sotterranei		Non prevista
Danni da cedimento e franamento del terreno	10 % minimo € 1.500 per sinistro	
Danni da interruzione di attività di terzi	10 % minimo € 1.000 per sinistro	

Responsabilità civile per atti di Terrorismo e Sabotaggio	10 % minimo € 2.500 per sinistro	
--	-------------------------------------	--

.

.

.

.

.

.

.

.

.